



Decisione/0872/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4716/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Antonino Piro - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Marina Vajana - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Paola Balducci - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4716/TFNSVE/2025-2026, 4716 - Ricorso proposto dalla società FC UNION PRO 1928 SSD (matricola 934051) contro la società CAMPOCROCE (matricola 9130) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BENATO ALBERTO (matricola 5469193) e MEGGIATO EDOARDO (matricola 5423671)

In data 26 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori BENATO ALBERTO (5469193) per euro 186,00 e MEGGIATO EDOARDO (5423671) per euro 31,00.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 217,00 (duecentodiciasette/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



All'udienza odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società USD CAMPOCROCE (9130) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori BENATO ALBERTO (5469193) per euro 186,00 e MEGGIATO EDOARDO (5423671) per euro 31,00 e così nella misura complessiva di euro 217,00 (duecentodiciasette/00) in favore della società FC UNION PRO 1928 SSD (934051).

L'ESTENSORE

Accursio Gallo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai